



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CATANIA**

**Regolamento per l'attuazione dell'intervento "Contributi per visite di studio all'estero del
Personale strutturato dell'Università di Catania"**

**Art. 1
(Finalità)**

Gli Organi di Governo dell'Ateneo destinano specifiche risorse finanziarie per promuovere visite di studio all'estero di docenti e tecnici dell'Università di Catania.
Il finanziamento di cui al presente regolamento ha la finalità di favorire le visite di studio all'estero, contribuendo alle spese previste per soggiorni presso Università e/o istituzioni scientifiche straniere.

**Art. 2
(Richiedenti e beneficiari)**

Le richieste possono essere presentate da Personale Docente strutturato, anche non confermato, che intende beneficiare del contributo.
Possono usufruire del contributo anche i Tecnici per visite di studio dirette all'acquisizione di tecniche di impiego di strumentazioni scientifiche complesse e sofisticate.
La richiesta, in questo caso, deve essere inoltrata dal Responsabile della struttura di appartenenza che dovrà specificarne la motivazione.

**Art. 3
(Finanziamento)**

Gli Organi di Governo dell'Ateneo stabiliscono annualmente la disponibilità finanziaria complessiva per il finanziamento dei contributi di cui al presente regolamento.
La Commissione per la Ricerca Scientifica esprime la propria valutazione sui costi previsti dal richiedente mediante apposito preventivo, riportato sul modulo di richiesta, e definisce l'importo del contributo da attribuire ai singoli richiedenti.
L'entità di tale contributo non supera l'80% dei costi come valutati congrui dalla Commissione.
Le somme non assegnate sono impiegate nell'anno successivo.
Il periodo di studio all'estero deve avere una durata minima di tre settimane e deve essere svolto in modo continuativo. Nel caso di una riduzione della durata del soggiorno all'estero, il contributo erogato subisce una proporzionale diminuzione secondo criteri definiti dalla Commissione.
Il contributo di cui sopra è trasferito, dopo l'approvazione dell'istanza, alla struttura cui afferisce il beneficiario. Detta struttura provvederà ai successivi atti amministrativi in osservanza delle norme vigenti.
Il richiedente può beneficiare di un solo contributo nel corso di un biennio.
L'importo massimo del contributo erogabile è definito annualmente dagli Organi di Governo.
Le somme erogate e non utilizzate devono essere restituite all'Area Finanziaria.

Art. 4
(Modalità e termini di presentazione delle domande)

Le domande devono riportare:

- a) le generalità del richiedente;
- b) il Dipartimento di afferenza;
- c) il preventivo analitico delle spese previste nel quale si dichiara esplicitamente la capacità di autofinanziare, con mezzi propri, pubblici e/o privati, i costi non coperti dall'eventuale contributo ottenuto;
- d) una relazione illustrativa concernente le motivazioni tecnico-scientifiche della richiesta;
- e) l'attestazione da parte dell'Istituto ospitante di accettazione del beneficiario del contributo.

Le domande, indirizzate al Magnifico Rettore, devono essere presentate, entro il termine previsto dal bando, all'Ufficio Ricerca, che provvede alla loro immediata trasmissione alla Commissione per la Ricerca Scientifica ex art. 10 dello Statuto.

La graduatoria redatta dalla Commissione è resa pubblica mediante affissione all'Albo dell'Ateneo. Entro dieci giorni dall'affissione, la graduatoria è impugnabile con ricorso al Senato Accademico, che decide in via definitiva.

La proposta presentata e la valutazione espressa dalla Commissione sono inviate all'ufficio competente per il loro inserimento nell'anagrafe delle attività di ricerca scientifica dell'Ateneo.

Art. 5
(Rendicontazione e Relazione finale)

Entro tre mesi dalla conclusione del periodo trascorso all'estero, il titolare del contributo deve presentare:

- a) alla Commissione per la Ricerca Scientifica di Ateneo una relazione tecnico-scientifica dell'attività svolta all'estero e l'attestazione di effettiva permanenza del beneficiario presso l'Istituto ospitante per il periodo previsto;
- b) alla struttura di afferenza i documenti di cui alla lettera a) e la documentazione relativa alle spese sostenute, che saranno rimborsate sino ad un massimo pari al contributo concesso.

La liquidazione del contributo da parte della struttura di afferenza è subordinata alla presentazione della suddetta relazione tecnico-scientifica.

La struttura di afferenza del richiedente è tenuta a restituire il contributo erogato, qualora non utilizzato, entro sei mesi dalla data di assegnazione; gli eventuali residui del contributo devono essere restituiti entro tre mesi dalla conclusione del periodo trascorso all'estero.

